



ALESSANDRIA Informa

Newsletter informativa di CNA ALESSANDRIA: Via Gramsci 59/a – 15121 Alessandria tel. 0131 253506

a cura di Marco Parola, CNA Piemonte

SOMMARIO

Reverse charge e Split payment

Artigianato: nel 2014 spazzate via 25mila imprese

Soppressione della scheda di trasporto: prime disposizioni operative

CNA interviene a livello ministeriale sul problema delle criticità del comparto Agroalimentare

Dal 22 gennaio 2015 operativa la Banca dati nazionale unica Antimafia

CNA ALESSANDRIA

Sede provinciale

via Gramsci 59/a – 15121 Alessandria – tel. 0131 253506 – fax 0131 254172 alessandria@cna.it
alessandria.epasa@cna.it

Sedi territoriali

Acqui Terme, Via Torricelli 1/A - cap 15011 - tel. 0144 312362 – fax 0144 312192 consorzio.serv@virgilio.it

Casale Monferrato, strada per Valenza 4/H – cap 15033 – tel. 0142 462911 – fax 0142 75803
amministrazione@uniartcasale.it

Cerrina, via Nazionale 52 – cap 15020 – tel. e fax 0142 94258
m.negrif@virgilio.it

Novi Ligure, corso Piave 60 – cap 15067 – tel. 0143 743144 – fax 0143 716152 info@cnanovi.it

Ovada, via Dania 8 – cap 15076 – tel. 0143 80198 – fax 0143 833327
gastaldo@cnaovada.it

Tortona, via Guala 69 – cap 15057 – tel. 0131 819911 – fax 0131 819912
ciat.tortona@tin.it

Valenza, via Orefici 4 – zona Coinor – cap 15048 – tel. 0131 95384-1 – fax 0131 941443
gmaranzana@valenza.cna.it

Sede CogartCna

Alessandria Zona, via Gramsci 59/a – cap 15121 – tel. 0131 246854 – fax 0131 346802

Reverse charge e Split payment:

per CNA evidenti

i danni alle finanze delle imprese

L'estensione del regime del "reverse charge" e l'introduzione delle "split payment", oltre a creare dei gravi problemi di liquidità alle imprese, stanno generando molta incertezza tra gli operatori. Gli operatori, infatti, devono applicare questi istituti già dal 1° gennaio 2015, non avendo ancora nessuna istruzione operativa dall'Agenzia delle entrate.

l'incremento delle operazioni soggette al "reverse charge" nonché l'introduzione dello "split payment" con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014), si potrebbe chiamare accanimento terapeutico. Questi due istituti potrebbero, infatti, destabilizzare la situazione finanziaria di molte imprese fedeli al fisco che operano nei mercati in cui è stato esteso il "reverse charge" ovvero di molti consorzi d'impresa che lavorano stabilmente con enti pubblici, specialmente nel settore degli impianti o dell'edilizia.

Pertanto è forte la richiesta di CNA, e delle altre confederazioni aderenti a RETE imprese Italia al Governo, per ritornare sui suoi passi su entrambi.

Considerato questo clima di obiettiva incertezza sull'ambito di applicazione dei due istituti, la prima richiesta posta all'Agenzia delle entrate è

il riconoscimento della non punibilità per eventuali violazioni commesse in questa prima fase di applicazione dei due istituti.

Cna ha condiviso specifici quesiti con Confartigiano inviando all'Agenzia delle entrate una serie di domande al fine di dare un contributo di certezza a tutti coloro che, in queste ore, si trovano nella necessità di applicare il "reverse charge" o / e lo "split payment".

Sarà cura dell'Associazione tenere aggiornate le imprese.

Artigianato: nel 2014 spazzate via 25mila imprese

Gli ultimi dodici mesi di crisi hanno spazzato via 25mila imprese artigiane. Un nuovo, secco impoverimento per il Made in Italy. Il censimento realizzato da Movimprese riporta le lancette indietro di molti anni, a 1.382.773 imprese artigiane in attività, il livello più basso del nuovo millennio. A lanciare l'allarme è la Cna.

La riduzione rispetto al 2013 è stata dell'1,8%. Un calo particolarmente

pesante soprattutto se comparato a quello dell'intero sistema produttivo che invece è stato praticamente nullo (-0,3%).

La diminuzione ha interessato tutti i territori, ma è stata particolarmente forte nelle regioni del Mezzogiorno, accomunate al Piemonte (-2,5%) da variazioni negative superiori alla media nazionale. Le regioni nelle quali l'artigianato è stato falciato senza risparmio sono l'Abruzzo (-3,2%), il Molise (-3,3%), la Basilicata (-3,0%), la Sicilia (-2,8%) e la Sardegna (-2,8%).

La decimazione si è accanita principalmente su tre settori: le costruzioni, che con una diminuzione di 15.646 imprese (-2,8%) sono il comparto in cui l'artigianato continua a pagare il prezzo più alto alla crisi; la manifattura (-6.708 imprese pari al -2%) e i trasporti (-2.830 imprese pari al -3%).

Sono cifre che debbono far riflettere tutti, dopo otto anni di crisi la fiducia delle imprese e delle famiglie, secondo i più grandi e recenti indicatori, appare in crescita. Per fortuna. Un clima positivo può aiutare molto la ripartenza dell'economia e delle imprese.

E' altrettanto evidente, però, che, senza rapidi e incisivi interventi di riforma su fisco, credito e burocrazia, progettati e tagliati su misura per le piccole imprese, rischiamo un altro anno durissimo.

Soppressione della scheda di trasporto: prime disposizioni operative

Il Ministero dell'Interno con la Circolare n. 300/A/9221/14/108/44 del 31/12/2014 ha reso noto agli organi di polizia la soppressione della scheda di trasporto disposta dalla Legge di Stabilità con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

Il Ministero dell'Interno, pur facendo riserva di approfondire la tematica con una apposita direttiva in materia di responsabilità del committente per le verifiche della regolarità contributiva e fiscale che deve compiere nei confronti del vettore a cui affida il trasporto, fornisce alcune disposizioni operative:

Dall'1.1.2015 non può essere più richiesta l'esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti. Restano invece in vigore le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità

(documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.).

Le sanzioni per mancanza della scheda di trasporto, applicate prima dell'entrata in vigore della legge in esame, restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della responsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante l'effettuazione del trasporto, le generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali istruzioni, fermo restando le conseguenze sanzionatorie, le generalità del committente potranno essere richieste al vettore, ai sensi dell'art. 180, comma 8, CDS.

Non è più oggetto di sanzione il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

CNA interviene a livello ministeriale sul problema delle criticità del comparto Agro-alimentare

Il Presidente nazionale di Cna Daniele Vaccarino ha scritto in questi giorni una lettera ai Ministri dell'Agricoltura, Sviluppo Economico e Salute nella quale si stigmatizza la situazione di totale incertezza interpretativa dovuta alle partite legislative non ancora definite che rischiano di sconvolgere il comparto agroalimentare.

La prima situazione denunciata riguarda l'assenza di un quadro sanzionatorio, unitamente alle diverse richieste di chiarimento ancora in attesa di una risposta a livello europeo da parte della DG SANCO, alcune delle quali non si avranno prima di giugno 2015, che concorrono a generare incertezza fra le imprese del settore alimentare che corrono il rischio di incorrere in sanzioni dovute più per la confusione interpretativa che per volontà degli operatori.

In Italia, infatti, la disciplina dell'informazione commerciale sui prodotti alimentari è stata ogget-

to di ripetute modifiche normative che hanno sostanzialmente conferito più volte delega al governo per una riforma organica della materia, attraverso un testo unico del settore alimentare.

Attualmente, data l'assenza di una normativa generale di riordino e l'operatività del Regolamento 1169/11, le norme previste dal d.lgs. 109/92 sono state in gran parte superate dal regolamento UE 1169/11, perché gerarchicamente superiore. Pertanto in virtù del principio di stretta legalità, non si può punire in forza di una legge preesistente che preveda espressamente una sanzione in relazione alla violazione di un precetto o di un divieto non più in vigore.

E' necessario ribadire inoltre l'esigenza di prevedere gli opportuni margini di tolleranza e flessibilità nei confronti degli operatori per lo smaltimento degli imballi conformi alla disciplina ante 13 dicembre 2014. In un contesto di crisi economica come quello attuale, è indispensabile consentire alle imprese di smaltire i materiali per imballaggio, comunque acquistati prima di tale data. Occorre, infatti, tener conto delle significative difficoltà in ordine al loro rapido smaltimento, sia dal punto di vista strettamente economico che da quello legato al danno ambientale che ne deriverebbe. Sarebbe pertanto auspicabile, in prima applicazione del Regolamento UE, prevedere una disciplina transitoria che di fatto limiti le verifiche ufficiali, da parte delle numerose Autorità preposte alla verifica e al controllo sulla regolarità degli imballaggi, ad una moral suasion priva di sanzioni afflittive.

Sul tema delle informazioni imballi esterni occorre sottolineare la seria difficoltà di tutte le aziende della filiera nel predisporre gli imballi esterni per il trasporto di prodotti alimentari che rechino le informazioni previste dal secondo comma dell'art. 8.7 del Reg. UE 1169/11.

Si tratta di indicazioni non rivolte direttamente ai consumatori, che ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento dovrebbero comunque essere fornite anche tramite etichetta, imballo o documenti di accompagnamento e risultano sostanzialmente al di fuori dell'intento del legislatore di fornire complete e corrette informazioni agli acquirenti finali, per consentire loro la libertà di autodeterminazione all'acquisto.

Attualmente tutti gli operatori della filiera stanno ponendo in essere ogni azione atta all'adeguamento alle nuove regole, tuttavia si richiede che nella nota destinata a fornire indica-

zioni agli organismi di controllo competenti a verificare e sanzionare le violazioni delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, non venga prevista alcuna sanzione per la violazione dell'art. 8.7 secondo comma, per lo meno per un lasso di tempo congruo a consentire l'impiego dei materiali di imballo già precedentemente utilizzati.

Anche in questa ipotesi, in sede di prima applicazione del Regolamento, sarebbe auspicabile la previsione di una disciplina transitoria favorevole nella quale non siano punibili i lotti di prodotto etichettati o immessi in commercio.

Da ultimo, si segnalano alcune considerazioni relative allo schema di decreto legislativo sul regime sanzionatorio del regolamento UE 1169/11. la bozza presentata e discussa durante l'incontro tecnico dello scorso 11 dicembre, presso il MISE, si caratterizza per un approccio non condivisibile in quanto fortemente punitivo nei confronti delle imprese. Oltre alla eccessiva frammentazione delle fattispecie, è il livello stesso delle sanzioni a risultare sproporzionato e, in molti casi, capace di compromettere gravemente la continuità aziendale. Questo approccio sembra riflettere una visione dell'impresa e degli imprenditori nella quale i consumatori non costituiscono la risorsa primaria, ma soggetti da aggredire con condotte che meritano una punizione esemplare.

Non è certamente questo, al contrario, l'atteggiamento che anima le migliaia di imprese del comparto alimentare, che continua a rappresentare una delle eccellenze del nostro Paese, anche grazie ad un sistema di sicurezza alimentare che viene considerato tra i più avanzati al mondo e all'impegno costante degli operatori che lavorano, giorno dopo giorno, per migliorare la propria offerta.

È necessario, quindi, determinare un apparato sanzionatorio ispirato a criteri di proporzionalità, semplicità ed adeguatezza delle previsioni, effettivamente in grado di colpire le irregolarità sostanziali.

Scarica l'App di CNA Alessandria



Per dispositivi Apple



Per dispositivi Android